



6 LUG, 2000


Ministero della Sanità
 DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE,
 RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E
 ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE - UFFICIO III
 N.° DPS/III/INVV/ CO- 2553

Presentata al Segretario del
N.°

Servizio Sanitario Nazionale
 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
 "A Cardarelli"
 Direzione Funzionale per la Gestione Giuridica,
 a per il Trattamento Previdenziale delle Risorse Umane
 Via A. Cardarelli, 9
 80131 NAPOLI

OGGETTO:

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE CAMPANIA
13 LUG. 2000
PROT. N. 1320



Ordine degli assistenti sociali
 della Regione Campania
 C. Umberto I, 34
 80138 Napoli

Obbligo di iscrizione agli Albi degli Ordini e dei Collegi.

In relazione alle nota 2.6.2000 prot.n.4133 si rappresenta che l'obbligo dell'iscrizione negli albi professionali degli Ordini e dei Collegi, è posto nell'esclusivo interesse pubblico che i soggetti che esercitano una attività professionale, sia dipendente che libera, siano muniti dei requisiti richiesti per l'esercizio di quella attività professionale.

Tanto è conforme a quanto chiarito dal Consiglio di Stato col parere n.330/99 del 29.9.99, nel quale è evidenziato che l'obbligo di iscrizione è correlato non con lo "status lavorativo" di chi esercita l'attività professionale, bensì con la circostanza oggettiva dell'esercizio dell'attività stessa, questa considerata nella "capacità" professionale e nel suo "corretto" esercizio.

Ed invero non è dubbio che gli Ordini oltre ad accertare la sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione negli albi sono, anche chiamati ad esercitare, nei confronti degli iscritti, un'opera costante, volta ad accertare la permanenza dei requisiti, la capacità, e la correttezza professionale.

Ne consegue, pertanto, che l'obbligo di iscrizione negli albi, dopo il D.M.30.1.1982, è operante per tutti, senza esclusione alcuna per coloro che esercitano l'attività professionale, quale dipendenti. Ed invero precisa, al riguardo, il citato parere